



TRIBUNALE DI NOLA

Sezione Feriale

Il Tribunale di Nola, sezione feriale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Giuliano PERPETUA - Presidente -
- dr. Francesco NOTARO - Giudice -
- dr. Enrico QUARANTA - Giudice - relatore ed estensore -

nel procedimento per reclamo avverso al decreto emesso dal G.D., dr. Ciro Caccaviello, in data 16/6/2009, promosso da:

Avv. R. [REDACTED] S. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), alla Via [REDACTED]

- ricorrente -

CONTRO

Fallimento R. [REDACTED] D. [REDACTED] (l. /2001), in persona del curatore p.t., dr. P. [REDACTED] D. F. [REDACTED] domiciliato per carica in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via [REDACTED] n. [REDACTED]

- resistente -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL CASO.it

* * *

PRESUPPOSTI noti i contenuti del ricorso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/9/2009

OSSERVA

DIRITTO

Il reclamo va rigettato poiché infondato.

Giova premettere che "Il provvedimento con il quale il giudice delegato, esercitando i poteri attribuitigli dall'art. 25 n. 7 legge fallimentare, liquida i compensi per attività espletata a favore del fallimento, è impugnabile, trattandosi di provvedimento decisorio e non meramente ricognitivo, con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare." (così da ultimo Cassazione civile sez. I - Sentenza 16 settembre 2002, n. 13482 - Pres. De Musis - Est. Di Amato - P.M.

Apice (conf.) Guida Vito (avv.ti Ciccotti, Diocesano) c. fall. Imeg (avv.ti Sassani, Luiso) (Conferma Trib. Lucca 18 marzo 2000).

IL CASO.it

Alla stessa stregua può ritenersi che intervenga su situazioni di diritto il conseguente provvedimento del giudice delegato che, liquidati i compensi, soprasseda motivatamente dall'autorizzazione al curatore per il prelievo ed il pagamento di tali somme, da rendere ai sensi degli artt. 34 e 111 l.f.

Entrambe le determinazioni rimangono pertanto avversabili mediante il rimedio di cui all'art. 26 l. f. poiché l'indicato istituto non risulta espunto dall'ordinamento per effetto delle sentenze emesse al riguardo dai giudici delle leggi, che piuttosto hanno sancito come il gravame sia assoggettato alle disposizioni del rito camerale e agli artt. 737 e seguenti c.p.c. con riguardo all'entità del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'obbligo della motivazione (in termini, Cass. civ., Sez.I, 04/01/2001, n.75).

A tale ultimo proposito, il termine d'impugnativa dei decreti del giudice delegato a contenuto decisorio è di dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione relativa al destinatario in ossequio all'art. 739, secondo comma, codice di procedura civile (in termini Cass. 26 novembre 1996, n. 10461, in II Fall. 1997, 304; Cass. 12 marzo 1996, n. 2024, ivi, 1996, 964; Cass. 22 febbraio 1996, n. 1401, ivi, 1996, 655; Cass. 9 maggio 1994, n. 4519, ivi, 1995, 21 e Giur. comm. 1995, II, 496; Cass. 25 febbraio 1993, n. 2350, in II Fall. 1993, 1015; Cass. 22 dicembre 1992, n. 13592, ivi, 1993, 609; Cass. 23 agosto 1991, n. 9050, ivi, 1991, 1259; Cass. 26 ottobre 1988, n. 5798, ivi, 1989, 282; Cass. civ. sez.un. 11 dicembre 1987, n. 9212, ivi, 1988, 328; Cass. civ. 10 luglio 1987, n. 6019, ivi, 1987, 26; Cass. civ. 26 gennaio 1987, n. 716, 30 gennaio 1987, n. 878, 3 febbraio 1987, nn. 954 e 955; 9 febbraio 1987, n. 1378, 10 febbraio 1987, nn. 1389 e 1391 e 12 febbraio 1987, nn. 1524 e 1525, ivi, 1987, 489; Cass. civ. 11 dicembre 1986, n. 7382, ivi, 1987, 384).

La giurisprudenza della S.C., non si presenta assolutamente pacifica circa le modalità con le quali deve intendersi soddisfatta l'esigenza dell'evocata comunicazione.

In particolare, con decisione del gennaio del 1999, n. 316, il Supremo Collegio ha ritenuto non equipollente alla comunicazione del provvedimento eseguita dal cancelliere, quella operata dal curatore fallimentare.

IL CASO.it

L'arresto parte dalla consolidata interpretazione secondo la quale la comunicazione degli atti processuali, da effettuarsi ritualmente nelle forme di cui agli artt. 136 c.p.c. e 45 disp.att. c.p.c., ammette equipollenti solo ove questi provengano da organo a ciò abilitato, ove consentano di raggiungere la certezza dell'informazione della parte circa l'esistenza, il contenuto del provvedimento, e purché permettano di risalire alla data esatta di tale conoscenza (v. Cass. Civ. nn. 94/5230, 80/2389, 79/1606).

Ebbene, utile surrogato dell'avviso con tali formalità la stessa S.C. ha rinvenuto nella estrazione di copia del provvedimento formulata dall'interessato, giacché " *Le comunicazioni di cancelleria, pur dovendo avvenire, di norma, in una delle forme previste dall'art. 136 codice di procedura civile (consegna del biglietto al destinatario a cura del cancelliere, ovvero notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), ammettono forme equipollenti, sempreché risulti certa, quale effetto dell'attività della cancelleria, la presa di conoscenza, da parte del destinatario, della notizia da comunicare e la data in cui tale comunicazione è avvenuta*" (Cassazione del 23 febbraio 2000, n. 2068) e non piuttosto dall'invio del provvedimento da parte del curatore fallimentare (" *Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi alla eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere (dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.)*" Cass. civile, sez. I, 11-02-2004, n. 2576 - Pres. Saggio A - Rel. Celentano W - P.M. Ceniccola R (Diff.) - Grantour Srl c. Curatela Fall. Srl Lima Sud).

Nell'ipotesi che occupa manca la dimostrazione di rituale avviso al ricorrente, nei sensi indicati, del decreto avverso; d'altronde, dagli atti prodotti dal reclamante risulta dubbia la data di ricevimento via fax della decisione, come trasmessa dal curatore.

IL CASO.it

Ben vero, nelle dichiarazioni rese verbale d'udienza e nella memoria illustrativa nel contesto depositata il rappresentante della massa riferisce che il 19 giugno 2009 avrebbe provveduto all'inoltro al ricorrente del telefax contenente il richiamo del provvedimento avverso.

Non esiste, però, alcun dato rinvenibile dal documento che faccia essere certi del momento della ricezione dell'atto.

Ad ogni buon conto la soluzione del dubbio non inficia in alcun modo il rilievo della tempestività del gravame, giacché questo risulta proposto prima del decorso del termine fissato ex art. 26 l.f. dalla comunicazione di cancelleria o dall'estrazione di copia del provvedimento.

In punto di fatto, il ricorrente si duole della decisione con la quale il GD al fallimento di R [REDACTED] D [REDACTED], pur avendo liquidato in relativo favore compensi per attività professionale svolta, ha omesso di autorizzare il prelievo degli importi ai fini del pagamento.

In particolare l'istante assume che tale decreto sarebbe stato emesso in violazione di quanto disposto dall'art. 111 bis comma 4, laddove stabilisce che i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, che sono liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti fuori dal procedimento di riparto se l'attivo è sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

La doglianza appare tuttavia infondata; è bene premettere che la norma da ultimo citata non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, giacché destinata a regolare le sole procedure concorsuali aperte successivamente al 16 luglio 2006 (giusto art. 150 del D.Lgs. 5/06).

IL CASO.it

Tuttavia la disposizione recepisce gli orientamenti autorali, interpretativi e di prassi già affermati, sostanzialmente concordi nel ritenere che il pagamento dei crediti sorti in occasione e per effetto dell'amministrazione della procedura potevano essere soddisfatti per l'intero, man mano che emergevano, solo ove vi fossero previsioni di attivo sufficiente per la copertura di altri oneri di medesima natura liquidi o liquidabili.

Mancando tale condizione, quindi, sotto l'egida dell'originaria legge fallimentare ben si comportava il giudice fallimentare che rinviava l'autorizzazione al prelievo di importi liquidati a carico della massa al sopravvenire di attivo ovvero alla dichiarazione d'esecutività del riparto da disporre tra i prededucibili.

D'altronde lo stesso art. 111 bis, all'ultimo comma, testualmente statuisce che, in caso d'attivo sufficiente, la distribuzione in favore dei creditori in prededuzione deve avvenire con riparto che tenga conto dei criteri già noti della graduazione e della proporzionalità.

Ciò posto, nel caso che occupa l'esame del fascicolo fallimentare consente di rilevare che la procedura dispone di attivo per € 10.386,69 (vedasi relazione del curatore datata 11.6.2009 e relativi allegati); a fronte di tali disponibilità, esiste il credito dell'avv. G. [REDACTED] E [REDACTED] per € 3.700,00 oltre iva e cassa, il credito della dr.ssa R. [REDACTED] A [REDACTED] per € 1.074,18 per onorario e per € 194,78 per spese, il credito dell'avv. V. [REDACTED] M. [REDACTED] - quanto ad un giudizio patrocinato per conto della procedura ed ancora in corso - il credito del curatore per le relative spettanze e quello di € 2.840,00 per onorari, di € 188,00 per spese, oltre iva e cassa, vantato dall'oderno ricorrente.

Detta situazione fa ritenere effettivamente dubbia l'esistenza di fondi sufficienti per il pagamento di tutte le pretese da soddisfare in via di prededucibilità; tale prognosi negativa giustifica il provvedimento avverso, che va quindi confermato.

IL CASO.it

Al rigetto del reclamo nulla segue per le spese per la mancata costituzione della curatela.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall' Avv. R. [REDACTED] S. [REDACTED] avverso il provvedimento del Giudice delegato al Fallimento R. [REDACTED] D. [REDACTED] (n. [REDACTED]/2001), dr. Ciro Caccaviello, in data 16/6/2009, così provvede:

- a) rigetta il reclamo;
- b) nulla sulle spese;

Si comunichi.

Così deciso in Nola, il 2 settembre 2009.

Il giudice estensore
(dott. Enrico Quaranta)

Il Presidente
(dr. Giuliano Perpetua)